

Delibera n. 100/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 16 giugno 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 16 (*“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”*), paragrafo 1, l’articolo 17 (*“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”*), paragrafo 1, e l’articolo 24 (*“Reclami”*), paragrafo 2;
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare:
- l’articolo 13 (*“Informazione su cancellazioni e ritardi”*), ai sensi del quale “[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;
 - l’articolo 14 (*“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”*), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall’articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”;
 - l’articolo 16 (*“Reclami”*), comma 2, ai sensi del quale “[i]l vettore e l’operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

VISTO

il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento marittimo), ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2;

VISTI

i reclami di prima istanza presentati al vettore Compagnia italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito: CIN) in merito al viaggio da Genova a Porto Torres con partenza programmata il giorno 1° agosto 2021 alle ore 09:30 e arrivo programmato alle 19:00 del medesimo giorno:

- dal sig. [...omissis...] (di seguito: primo reclamante) in data 2 agosto 2021 nel quale, oltre a segnalare il ritardo all’arrivo, si specificava che *“[l]a partenza della nave era inizialmente prevista alle 9:30 poi posticipata alle 11:30 ho ricevuto SMS di informazione a riguardo. La partenza effettiva è avvenuta alle 15:40 circa ed è stato possibile sbarcare alle 4:40 circa del giorno successivo. Nessuna informazione è stata data al porto di Genova né comunicazioni ulteriori sono state ricevute”*, e chiedeva il *“rimborso parziale del biglietto”*;
- dal passeggero che viaggiava con la sig.ra [...omissis...] (di seguito: secondo reclamante) in data 4 agosto 2021, nel quale, nel richiedere la compensazione economica per il ritardo all’arrivo, si rilevava: *“Ritardo di 6 ore alla partenza di cui non siamo stati avvisati per tempo non giustificabili per il solo mal tempo. Ritardo di 9 ore all’arrivo non giustificabili per il solo mal tempo”*;
- dal sig. [...omissis...] (di seguito: terzo reclamante) in data 14 agosto 2021, nel quale si informava della ricezione di un sms il 30 luglio, che avvisava della partenza della nave con 2 ore di ritardo, e si rappresentava: *“Giunti al porto non abbiamo più avuto comunicazioni. Abbiamo saputo di un ulteriore ritardo tramite altri passeggeri che si sono recati al terminal e hanno visto partenza alle 14:00. Sul piazzale di imbarco non si è presentato nessuno a dare conforto e assistenza. Abbiamo assistito a bambini che piangevano e anziani accaldati (...) partenza ancora slittata oltre le 14:00 (...) in nave abbiamo avuto una misera bottiglietta d’acqua e nessuna spiegazione”*. Il terzo reclamante chiedeva, pertanto, la compensazione per il ritardo all’arrivo;
- dal sig. [...omissis...] (di seguito: quarto reclamante) in data 14 agosto 2021, nel quale si lamentava, oltre al ritardo all’arrivo, l’assenza di *“informazione a riguardo (...) abbiamo dovuto trascorrere tutto quel tempo sotto il sole estivo nella zona attesa auto. Non è stato consegnato nessun genere di conforto nemmeno una bottiglia di acqua. L’arrivo della nave è avvenuto con 8 ore di ritardo il giorno successivo a quello previsto”*. Il quarto reclamante chiedeva, pertanto, la compensazione per il ritardo all’arrivo;

- VISTE** altresì, con riguardo al medesimo viaggio, le richieste di compensazione economica formulate nei confronti di CIN:
- dal sig. [...omissis...] (di seguito: quinto reclamante) in data 3 agosto 2021;
 - dalla sig.ra [...omissis...] (di seguito: sesto reclamante) in data 19 agosto 2021;
- VISTI** i reclami presentati all’Autorità:
- dal primo reclamante, prot. ART 18361/2021 del 16 novembre 2021;
 - dal secondo reclamante, prot. ART 17547/2021 del 3 novembre 2021, integrato con prot. ART 14143/2022 del 6 maggio 2022;
 - dal terzo reclamante, prot. ART 17786/2021 del 7 novembre 2021;
 - dal quarto reclamante, prot. ART 18459/2021 del 17 novembre 2021;
 - dal quinto reclamante, prot. ART 15259/2021 del 3 ottobre 2021;
 - dal sesto reclamante, prot. ART 16665/2021 del 24 ottobre 2021;
- con i quali, nel ribadire le doglianze e le richieste formulate in prima istanza, i reclamanti lamentavano di non aver ricevuto riscontro ai propri reclami, né alle richieste di compensazione economica avanzate nei confronti di CIN;
- VISTE** le note prott. 17150/2021 del 28 ottobre 2021, 18767/2021 del 24 novembre 2021, 3238/2022 del 21 febbraio 2022 e 3985/2022 del 28 febbraio 2022, con le quali gli Uffici dell’Autorità chiedevano a CIN di fornire alcune informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dagli indicati reclamanti;
- VISTE** le note di riscontro di CIN, prott. ART 3227/2022 del 21 febbraio 2022, 3423/2022 del 23 febbraio 2022 e 4322/2022 del 4 marzo 2022, ed i relativi allegati;
- VISTA** la nota prot. 2047/2022 del 28 gennaio 2022, con la quale gli Uffici dell’Autorità chiedevano alla Capitaneria di Porto di Genova di fornire alcune informazioni in relazione a quanto lamentato dai reclamanti, nonché il relativo riscontro, prot. ART 5821/2022 del 28 marzo 2022, e gli allegati allo stesso;
- RILEVATO** che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del regolamento marittimo, “[l]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”, e che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo regolamento “[i]l Responsabile dell’Ufficio competente può riunire i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”;
- ATTESO** che ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della

situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, tra l'altro:

- gli orari di partenza ed arrivo del viaggio da Genova a Porto Torres sono stati rispettivamente: ore 09:30 (*“riprogrammato ore 11.30”*) del 1° agosto 2021 e ore 19:00 (*“riprogrammato ore 21:00”*) del medesimo giorno, quelli previsti, mentre quelli effettivi sono stati ore 15:00 ed ore 04:20 del giorno successivo;
- il ritardo alla partenza, secondo quanto dichiarato dalla Compagnia, è stato causato da *“una serie di ritardi accumulati in precedenza dovuti anche al traffico portuale”*. Secondo quanto riferito dal vettore, *“i passeggeri sono stati informati della riprogrammazione della corsa (...) con SMS Inizio invio: 30/07/2021 h.19.14 con il testo del seguente tenore: Causa traffico portuale, la partenza Genova- Porto Torres 09:30 partirà con circa 2 ore di ritardo. Per rinuncia rimborso. Info 0276028132” e “tenuti informati del ritardo sia in porto che a bordo nave del ritardo”;*
- in proposito, dall'estratto del giornale nautico emerge che l'imbarco è iniziato alle ore 14:00 e che durante *“l'imbarco sono stati diramati annunci riguardo il ritardo partenza nave e previsto arrivo a Porto Torres”*, senza peraltro precisazioni sulle relative modalità e tempistiche;
- al riguardo, il primo reclamante ha rilevato l'assenza di informazioni *“al porto di Genova né comunicazioni ulteriori sono state ricevute”*; il secondo reclamante ha evidenziato che i passeggeri non sono *“stati avvisati per tempo”*; il terzo reclamante ha rappresentato che *“nessuna comunicazione e assistenza durante tutta l'attesa, quando siamo stati imbarcati nessuno si è degnato di darci spiegazioni”* e il quarto reclamante ha rilevato che *“non è stata data nessuna informazione”* mentre i passeggeri si trovavano *“nella zona attesa auto”*;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver fornito ai passeggeri, nei termini di cui al citato articolo 16, le prescritte informazioni sulla situazione, sull'orario di partenza e sull'orario di arrivo previsti, in quanto, dopo aver preannunciato con specifiche comunicazioni un ritardo di due ore rispetto all'orario di partenza previsto (ore 09:30), senza tra l'altro indicare neppure il nuovo orario di arrivo previsto, in esito all'ulteriore ritardo successivamente maturato (in totale 5 ore e mezza, con partenza effettiva alle ore 15:00) non risulta aver aggiornato i passeggeri in attesa dell'imbarco se non durante lo stesso, a partire dalle 14:00, come riportato - peraltro genericamente, con esclusivo *“riguardo il ritardo (...) e previsto arrivo”* - nell'estratto del giornale nautico allegato dalla Compagnia, e pertanto oltre i termini di cui al citato articolo 16;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento “[q]uando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- la partenza del viaggio che, in base alla prima comunicazione di CIN, avrebbe dovuto aver luogo alle ore 11:30 del 1° agosto 2021, ha subito ulteriore ritardo, partendo infine alle ore 15:00 con tre ore e mezza di ritardo;
- l’imbarco dei passeggeri - 844 secondo quanto riferito dalla Compagnia - ha avuto luogo a partire dalle ore 14:00;
- in proposito, il terzo reclamante ha riferito del disagio visto patire da anziani e bambini “per il caldo sulla banchina (...) in nave abbiamo avuto una misera bottiglietta d’acqua”, il quarto reclamante ha lamentato che “[n]on è stato consegnato nessun genere di conforto nemmeno una bottiglia di acqua”;
- CIN ha rappresentato, inizialmente, unicamente che “sono stati allestiti gli appositi corner”, mentre dall’estratto del giornale nautico risulta, senza ulteriori specificazioni, che “il commissario mette in atto le procedure per la partenza in ritardo”;
- alla specifica richiesta, degli Uffici dell’Autorità, di fornire adeguata documentazione dell’assistenza materiale fornita ai passeggeri in attesa della partenza, e, in caso negativo, di specificare per quali ragioni non si fosse provveduto in tal senso, dando evidenza delle valutazioni effettuate con particolare riguardo alla prevedibilità del ritardo, nonché alla disponibilità o ragionevole possibilità di fornire generi di conforto, CIN si è limitata a dichiarare che “i generi di conforto (acqua e snack) sono stati offerti ai passeggeri allestendo gli appositi corner a bordo”, ed ha prodotto una comunicazione del Commissario di bordo, ove si legge unicamente: “abbiamo provveduto ad allestire corner”, senza indicazioni quantitative né documentazione a supporto;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, a fronte di un ritardo, rispetto al nuovo orario di partenza comunicato ai passeggeri con sms del 30 luglio 2021, di tre ore e mezza, non risulta aver fornito “spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa” ai sensi del riportato articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento, agli 844 passeggeri rimasti in attesa dell’imbarco dalla mattinata (stante l’orario di partenza “riprogrammato ore 11.30”) almeno fino alle ore 14.00, in pieno giorno e tra l’altro in un luogo, quale il porto di Genova, in cui i generi di conforto appaiono essere disponibili o poter essere ragionevolmente forniti;

ATTESO

che ai sensi dell'articolo 19 (*"Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo"*) del Regolamento, tra l'altro: *"[f]ermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:*

(...)

c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; (...).

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

(...)

5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero";

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, che in relazione al citato viaggio da Genova a Porto Torres – di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore – a fronte della richiesta di compensazione economica per il ritardo all'arrivo (avvenuto alle ore 04:20 del 2 agosto anziché alle ore 19:00 del 1° agosto 2021) avanzata dai reclamanti con le citate istanze alla Compagnia, CIN,

- pur ipotizzando la sussistenza di una causa di esenzione ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento, rilevando come il ritardo all'arrivo sia stato *"causato anche da condimeteo avverse"*, confermate peraltro dalla Capitaneria di porto di Genova,
- ha provveduto a versare in denaro ai reclamanti la compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto, benché solamente in data 20 gennaio 2022, a seguito della richiesta di informazioni degli Uffici dell'Autorità;

OSSERVATO

tuttavia che, in ogni caso, il quadro normativo vigente non consente l'avvio di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una sanzione nel caso di violazione dell'indicato articolo 19 del Regolamento;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento, tra l'altro *"[e]ntro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo";*

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- per quanto riguarda il reclamo del primo reclamante, del 2 agosto 2021, questi ha affermato di non aver ricevuto alcun riscontro da CIN, mentre la Compagnia si è limitata ad indicare che *“in data 11 agosto”* è stato riscontrato *“con un’offerta del rimborso del 50% a mezzo voucher”*;
- per quanto riguarda i reclami del passeggero che viaggiava con il secondo reclamante, del 4 agosto 2021, e del terzo reclamante, del 14 agosto 2021, CIN ha notificato ai medesimi, rispettivamente il 3 settembre e il 13 settembre 2021, che tali reclami erano ancora *“in esame”*. Per entrambi tali reclami, CIN si è limitata a dichiarare che gli stessi *“in data 11 agosto erano stati riscontrati con un’offerta del rimborso del 50% a mezzo voucher”*;
- con riguardo alla *“offerta del rimborso”*, che sarebbe stata formulata l’11 agosto ai primi tre reclamanti, CIN ha prodotto esclusivamente la schermata del proprio sistema informativo relativa ai voucher;
- per quanto riguarda il reclamo del quarto reclamante, del 14 agosto 2021, CIN ha notificato allo stesso, il 13 settembre 2021, che il reclamo era ancora *“in esame”*, mentre a seguito delle richieste di informazioni trasmesse dagli Uffici dell’Autorità ha riconosciuto, con la citata nota prot. 3423/2022, di aver superato i due mesi dal ricevimento del reclamo per dare il riscontro definitivo;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver notificato, entro un mese dal ricevimento del reclamo del primo reclamante, che lo stesso è stato accolto, respinto o è ancora in esame, né risulta aver fornito, entro due mesi dal ricevimento dei reclami del secondo, del terzo e del quarto reclamante, una risposta definitiva agli stessi, non potendosi comunque considerare una risposta al reclamo la mera offerta, al primo, secondo e terzo reclamante, *“del rimborso del 50% a mezzo voucher”*, peraltro documentata esclusivamente con una schermata del proprio sistema informativo, senza alcuna indicazione temporale, da cui risulta esclusivamente tale offerta;

RITENUTO

che, relativamente ai profili del diritto a ricevere: (i) informazioni in caso di ritardo alla partenza; (ii) gratuitamente, nel caso di ritardo alla partenza superiore a novanta minuti, spuntini, pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, nonché (iii) il riscontro al reclamo entro termini predeterminati, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l’avvio d’ufficio di un procedimento nei confronti di CIN per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13, 14 e 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, per violazione, rispettivamente, degli obblighi di cui agli articoli 16, paragrafo 1; 17, paragrafo 1, relativamente a 844 passeggeri; e - con riguardo a quattro reclami - 24, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004:
 - 1.a) articolo 16, paragrafo 1;
 - 1.b) articolo 17, paragrafo 1;
 - 1.c) articolo 24, paragrafo 2;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015;
 - 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 600,00 (seicento/00), ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 129/2015, per 844 passeggeri;
 - 2.c) per la violazione di cui al punto 1.c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, relativamente a quattro reclami;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00), per la sanzione di cui al punto 2.a); per un ammontare di euro 200,00 (duecento/00) per ciascuno degli 844 passeggeri – per un totale di euro 168.800,00 (centosessantottomilaottocento/00) - per la sanzione di cui al punto 2.b); per un ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno dei quattro

reclami - per un totale di euro 2.000,00 (duemila/00) - per la sanzione di cui al punto 2.c), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 100/2022;

8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 16 giugno 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)